

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI

a cura di

Marco Capra, Roberto Capra,
Alessio A. Ferrandina



LINEAMENTI GIURIDICI DELL'USURA



La disciplina

La Legge 108/1996 ha modificato la precedente normativa in tema di usura, riformulando l'art. 644 del Codice Penale:

«...la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.» → **USURA OGGETTIVA o BANCARIA**

«Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». → **USURA SOGGETTIVA o IN CONCRETO**

La L. n. 24/2001 ha fornito un'interpretazione autentica della legge antiusura precisando: *«[...]si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».*

L'usura oggettiva

- Nell'**usura oggettiva**, il “limite” oltre il quale gli interessi sono usurari è dato dalle soglie di usura, determinate sulla base dei tassi medi praticati dagli operatori per categoria omogenee di operazione e comunicate trimestralmente, tramite decreto, dal MEF, a seguito di apposite rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'Italia.

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html>

“La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati” (Art. 2 comma 2 Legge n. 108/1996)

L'usura oggettiva e le Istruzioni Bankit

- Art. 51 T.U.B (vigilanza informativa): Obbligo per gli istituti di credito al rispetto delle Istruzioni di Banca d'Italia.
- La rilevazione dei tassi medi – che entrano nei menzionati decreti ministeriali - avviene sulla base delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d'Italia.
- **Il punto è critico: ci si chiede, infatti, quale sia la metodologia applicabile ai fini della verifica del rispetto delle soglie, ovvero se occorre attenersi alle menzionate Istruzioni di Banca d'Italia**
 - 3 APPROCCI: le Istruzioni rilevano: i) sempre; ii) mai; iii) solo per formazione DM
- **La Cassazione nn. 12965 e 22270 del 2016 consacra la validità delle formule di Banca d'Italia.**

La questione è aperta.

L'evoluzione delle Istruzioni

- Le Istruzioni di Banca d'Italia sono periodicamente aggiornate.
- Il 29 luglio 2016, Banca d'Italia ha emanato le “Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi”, aggiornando le istruzioni 2009;
- L'esigenza di questa revisione deriva da un adeguamento ad una serie di fattori evolutivi. In particolare, dal punto di vista normativo si parla di:
 - Ampliamento degli operatori segnalanti;
 - Disciplina in materia di remunerazione degli sconfinamenti.

CATEGORIE DI OPERAZIONI, CLASSI E TASSI MEDI

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96

PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE 2016 FINO AL 31 DICEMBRE 2016

[esempio]

(D.M. del 26/09/2016 - periodo rilevazione dal 1/04/2016 al 30/06/2016 e applicazione dal 01/10/2016 al 31/12/2016)

- Precedentemente al 14 maggio 2011, i tassi soglia erano calcolati aumentando i tassi medi del 50%.

Con la metodologia introdotta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14 maggio 2011, i tassi medi vengono aumentati di $\frac{1}{4}$ a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti %; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare 8 punti %.

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO <i>in unità di euro</i>	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI <i>su base annua</i>	TASSI SOGLIA <i>su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,35	18,1875
	oltre 5.000	9,12	15,4000
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	15,87	23,8375
	oltre 1.500	14,53	22,1625
Anticipi e sconti	fino a 5.000	8,69	14,8625
	da 5.000 a 100.000	7,25	13,0625
	oltre 100.000	4,37	9,4625
Factoring	fino a 50.000	5,50	10,8750
	oltre 50.000	3,15	7,9375
Crediti personali	intera distribuzione	10,52	17,1500
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	intera distribuzione	10,32	16,9000
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	11,39	18,2375
	oltre 5.000	10,57	17,2125
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000	5,88	11,3500
	oltre 25.000	5,73	11,1625
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	4,70	9,8750
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	3,31	8,1375
Leasing strumentale	fino a 25.000	8,09	14,1125
	oltre 25.000	4,18	9,2250
Credito finalizzato	fino a 5.000	11,60	18,5000
	oltre 5.000	8,92	15,1500
Credito revolving	fino a 5.000	16,41	24,4100
	oltre 5.000	13,88	21,3500
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	3,04	7,8000
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	2,50	7,1250

Il «cambio» delle soglie

Esempio I - 2010

$$12,85 * 1,5 = 19,275$$

$$12,85 * 1,25 + 4 = 20,0625$$

Trimestre / Periodo	Interessi Passivi da E/C	(EX) CMS	Totale oneri rilevanti per il calcolo del TEG	Numeri debitori da E/C	Accordato	TEG (int * 36500 / numeri debitori) + (oneri+CMS * 100 / accordato)	TEGM Tasso Effettivo Globale Medio (aperture di credito - entro € 5.000)	TASSO SOGLIA "VECCHIO METODO" (pari al TEGM per aperture di credito - entro € 5.000 - aumentato 50%)	TASSO SOGLIA "NUOVO METODO" (pari al TEGM per aperture di credito - entro € 5.000 - aumentato 25% + 4 p.i % - lim. max 8 p.ti %)	Differenza tra Vecchio e Nuovo metodo
I - 2010	450,00	10,00	130,00	2.100.000	4.000,00	11,321%	12,850%	19,275%	20,063%	0,788%
II - 2010	500,00	15,00	150,00	2.500.000	4.000,00	11,425%	12,480%	18,720%	19,600%	0,880%
III - 2010	550,00	20,00	150,00	2.550.000	4.000,00	12,123%	11,500%	17,250%	18,375%	1,125%
IV - 2010	600,00	25,00	160,00	2.550.000	4.000,00	13,213%	11,380%	17,070%	18,225%	1,155%
I - 2011	650,00	30,00	160,00	2.700.000	4.000,00	13,537%	11,130%	16,695%	17,913%	1,218%
II - 2011	700,00	35,00	150,00	2.800.000	4.000,00	13,750%	11,100%	16,650%	17,875%	1,225%

- La tabella riporta tutti i parametri necessari al calcolo del TEG, compresa la Commissione di Massimo Scoperto (CMS). Il nuovo metodo di calcolo del tasso soglia genera, in questo esempio, un vantaggio per la banca.

L'usura soggettiva o «in concreto»

L'art. 644 c.p., seconda parte del 3° comma, recita: *“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”*.

Con tale fattispecie, il giudizio di usurarietà viene rimesso alla discrezionalità del Giudice e potrebbe essere interpretata come una sorta di chiusura del sistema di repressione.

La norma è **riferita ad operazioni di credito poste in essere da soggetti diversi dalle Banche?**

L'usura soggettiva o «in concreto» (segue)

Non pare corretta l'assunzione del T.E.G.M. quale tasso di riferimento al fine di verificare l'eventuale non proporzionalità dei tassi applicati dall'Istituto, in quanto:

- **non è un tasso concretamente applicato**, trattandosi invece di un tasso “astratto”, elaborato in base a precise istruzioni di Banca d'Italia per le verifiche di cui alla **prima** parte del 3° co. art. 644 c.p.;
- **non è un tasso riferibile a operazioni effettivamente “similari”**; esso, infatti, è un indicatore generale, determinato a livello nazionale, sulla base del complesso dei rapporti bancari esistenti, senza tenere conto delle caratteristiche intrinseche di rischio di controparte, dimensione del finanziamento e collocazione geografica;
- **il tasso dovrebbe, perlomeno, essere incrementato di una componente di rischio relativa ai soggetti “in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”**.

Il consulente, dunque, sarebbe chiamato ad individuare il tasso delle operazioni similari: in proposito, è utile il ricorso alle rilevazioni statistiche (Banca d'Italia, Camere di Commercio, Istituto Tagliacarne, ecc.).

